

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppina Massara



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 46 DEL 05/10/2011

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 10/10/2011 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- Dirigenti -

Dalla Residenza Municipale, li 6 ottobre 2011

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

INDIVIDUAZIONE DELLE IPOTESI DI URGENZA E DEI SERVIZI INFUNGIBILI ED ESSENZIALI PER LE ASSUNZIONI IN DEROGA ALLE LIMITAZIONI DI CUI ALL'ART. 76, COMMA 7, DEL D.L. 112/2008.

L'anno duemilaundici, il giorno cinque, del mese di ottobre, alle ore 13:00 nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10/10/2011 al 25/10/2011 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	BONDI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	CIBELLI LEO	Assessore	P
6	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 55 (proponente: Assessore Galvani) predisposta in data 04/10/2011 dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 05/10/2011 dal Dirigente Responsabile dei SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Giuseppina Massara;
- b) - Parere 3 - non rilevante no impegno per la Regolarità Contabile espresso in data 05/10/2011 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Ruffer;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 55

Successivamente ,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente,

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 55 DEL 04/10/2011

INDIVIDUAZIONE DELLE IPOTESI DI URGENZA E DEI SERVIZI INFUNGIBILI ED ESSENZIALI PER LE ASSUNZIONI IN DEROGA ALLE LIMITAZIONI DI CUI ALL'ART. 76, COMMA 7, DEL D.L. 112/2008.

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO
COMUNALE
SERVIZIO: UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Giuseppina Massara
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione n. 27 del 22/12/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione n. 35 del 15/3/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Straordinario ha provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2011;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art.48 comma 2 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con D.lgs 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 13/5/2009 modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 21/6/2010 modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 103 del 10/5/2011

Considerato che l'art. 91 del testo Unico stabilisce che "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensiva delle unità di cui alla legge 12/3/1999 n. 68, finalizzata alla

riduzione programmata delle spese di personale”;

Premesso che:

- con propria deliberazione n.38 del 30/9/2011 è stata definita la macrostruttura dell'Ente;
- con propria deliberazione n. 17 del 25/8/2011 è stato approvato il piano triennale del fabbisogno del personale a tempo determinato per gli anni 2011/2013;

Ricordato che il comune di Cattolica, avendo una popolazione superiore ai 5.000 abitanti è ente oggetto al patto di stabilità interno ai sensi dell'art.1, comma 87 della L. 220 del 13/12/2010;

RICHIAMATI:

- l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce che: *“gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;*
- l'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come successivamente modificato ed integrato;
- l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, in materia di spese di personale per gli enti locali;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;

Preso atto in particolare che l'articolo 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, come modificato dall'articolo 14, comma 9 del D.L. 31 maggio 2010, n° 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce: *“È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente”;*

Dato atto che tale normativa è stata da subito interpretata da questa amministrazione nel senso di ritenere che la limitazioni alle assunzioni riguardasse solamente le assunzioni a tempo indeterminato, non rinvenendosi nei commenti indicazioni in senso avverso;

Preso atto che su tale norma si è poi aperto un dibattito interpretativo in quanto:

- la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n° 167 del 31 marzo 2011 aveva osservato che l'inciso contenuto nel comma in esame *“a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contrattuale”* si riferisce anche alle assunzioni per gli enti con una spesa di personale inferiore al 40% delle spese correnti, per i quali è consentito assumere entro il 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno

precedente;

- la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania, con deliberazione n° 246 del 27 aprile 2011 aveva ritenuto che il limite delle assunzioni di personale, nell'ambito delle cessazioni avvenute nell'anno precedente, fosse riferito ai soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota DFP0028721 P-4.17.1.7.4 del 6 maggio 2011 ha ritenuto che il regime assunzionale di cui in parola, ed in particolare la percentuale del 20 per cento, fosse riferito esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato, mentre per i rapporti di lavoro con tipologie contrattuali flessibili il vincolo finanziario scaturirebbe solo dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), che prevede la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso il contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

Considerato che, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è stata investita la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, della questione di massima così definita: *“Se, relativamente agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, l'art. 14, comma 9, seconda parte, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che pone il vincolo di spesa al turn over del personale (20 per cento del valore economico delle cessazioni intervenute nell'anno precedente), debba essere riferito esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato ovvero anche all'instaurazione di altre tipologie di rapporto di lavoro”*;

Atteso che la Corte si è pronunciata con deliberazione n° 46, depositata in segreteria il 29 agosto 2011, con la quale, dopo articolata disamina della norma ha risolto la questione di massima come segue: *“Relativamente agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, l'art. 14, comma 9, seconda parte, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, nella parte in cui stabilisce il vincolo di spesa alle assunzioni di personale, deve essere riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ciò ferme restando le eccezioni espressamente stabilite per legge, gli interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali”*;

Preso atto che dalla suddetta deliberazione non giungono indicazioni sulle modalità di applicazione di tale norma ai contratti diversi da quelli a tempo indeterminato, con particolare riferimento alla base di calcolo delle *“cessazioni dell'anno precedente”*;

Ritenuto, quindi, necessario adottare misure organizzative per adeguare l'operato dell'Ente alla suddetta deliberazione;

Ricordato che l'articolo 36 del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165, dispone: *“1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35. 2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti....”*;

Visto che il Comune di Cattolica ha sempre attivato contratti a tempo determinato esclusivamente in caso di esigenze temporanee, stagionali o eccezionali;

Preso atto che nella normativa vigente non sono individuati i servizi “*infungibili ed essenziali*”, quindi occorre procedere autonomamente ad individuarli;

Visti i servizi e le attività ritenute infungibili ed essenziali ai sensi dall'art. 21 comma 3 lettera b) della legge 5 maggio 2009 n.42 e pertanto sottratte alle limitazioni di cui sopra;

Ritenuto di individuare in maniera più dettagliata, considerate le caratteristiche del comune di Cattolica, le seguenti tipologie:

- Servizi Educativi

- a) Esecutori di Cat. B, destinati ai servizi educativi sia per le attività di pulizia (ausiliario) che di cucina (aiuto cuoco)
- b) Collaboratori di Cat. B3, destinati ai servizi educativi con mansioni di cuoco;

Motivazione:

I servizi educativi una volta attivati devono essere garantiti alle famiglie nel rispetto degli standard igienici e di servizio. Tali standard sono funzionali ad offrire agli utenti un servizio appropriato e rispettoso delle norme dettate dall'AUSL.

Inoltre dalla normativa vigente è prevista anche una dotazione minima di personale ausiliario, in particolare per i servizi per la prima infanzia (0-3) dalla direttiva approvata con deliberazione del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna 20 gennaio 2005, n. 6466.

La mancata sostituzione del personale assente comporterebbe la impossibilità di garantire gli standard di servizio o l'erogazione del pasto agli utenti.

In caso di mancata sostituzione si renderebbe necessario sospendere parzialmente o totalmente il servizio erogato con un danno per le famiglie che fruiscono del servizio e si sono organizzate sulla base del predetto servizio. La sospensione provocherebbe inoltre danni economici all'Ente che si vedrebbe costretto a retribuire il personale addetto anche in assenza degli utenti.

Si ritiene pertanto che il personale a ciò addetto, anche in ragione delle specifiche professionalità richieste, sia relativo ad un servizio infungibile ed essenziale.

- c) Educatore nido d'infanzia di Cat. C
- d) Insegnante scuola comunale d'infanzia di Cat. C

Motivazione:

I servizi educativi una volta attivati devono essere garantiti alle famiglie nel rispetto degli standard previsti dalla normativa vigente, in particolare:

- servizi per la prima infanzia (0-3) la direttiva approvata con deliberazione del Consiglio regionale 20 gennaio 2005, n. 6467;
- servizi di scuola materna (3-6) art. 41, comma 5, DPR 333/1990.

In caso di mancata sostituzione si renderebbe necessario sospendere parzialmente o totalmente il servizio erogato con un danno per le famiglie che fruiscono del servizio e si sono organizzate sulla base del predetto servizio. La sospensione provocherebbe inoltre danni economici all'Ente che si vedrebbe costretto a retribuire il personale

addetto anche in assenza degli utenti.

Si ritiene pertanto che il personale a ciò addetto, anche in ragione delle specifiche professionalità richieste, sia relativo ad un servizio infungibile ed essenziale.

e) Autisti scuolabus cat B3

Motivazione:

Il servizio di trasporto scolastico eroga un servizio fruito da tutte le scuole del territorio, infatti oltre a svolgere il trasporto degli studenti elementari e medi nel tragitto casa/scuola/casa, sia nel periodo di apertura delle scuole che per i centri estivi nei mesi di luglio e agosto, viene fruito dagli istituti scolastici dal nido alla media inferiore per il trasporto degli utenti al fine dello svolgimento di attività integrative quali: laboratori, uscite didattiche, teatro, sport ecc.

In caso di mancata sostituzione si renderebbe necessario sospendere parzialmente o totalmente il servizio erogato con un danno per le famiglie che fruiscono del servizio e si sono organizzate sulla base del predetto servizio. La sospensione provocherebbe inoltre danni economici all'Ente che si vedrebbe costretto a retribuire il personale addetto anche in assenza degli utenti.

Si ritiene pertanto che il personale a ciò addetto, anche in ragione delle specifiche professionalità richieste, sia relativo ad un servizio infungibile ed essenziale.

Servizi demografici e statistici

Collaboratori amministrativi cat. B3 e istruttori amministrativi cat. C da assegnare ai servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica

Motivazione:

I servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica sono servizi dello Stato esercitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TUEL.

I servizi riguardano la regolare tenuta dei registri della popolazione e l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti (es. diritto di voto), pertanto il servizio deve essere erogato con continuità e ne deve essere garantito l'adeguato potenziamento nel caso di consultazioni popolari (elezioni e referendum) o nel caso dei censimenti della popolazione.

Si ritiene pertanto che il personale a ciò addetto sia relativo ad un servizio infungibile ed essenziale.

Servizi per interventi urgenti

Qualifiche necessarie nel caso di interventi di somma urgenza per prevenire pericoli per la cittadinanza o danni all'Ente

Motivazione:

Nel caso di pericoli per la cittadinanza (calamità naturali, ecc.) o di gravi danni all'Ente, per i quali non sia possibile ricorrere ad appalti e non sia possibile fare fronte con le ordinarie unità di personale si dovrà procedere per prevenire e/o limitare i danni, con tutti i mezzi, ivi comprese assunzioni straordinarie o ricorso a somministrazione di personale.

Servizi di Farmacie Comunali

- a) Farmacista collaboratore cat. D3
- b) Collaboratore di farmacia cat. B3

Motivazione:

Il Comune di Cattolica gestisce direttamente n. 2 farmacie Comunali. Quindi in caso di mancata sostituzione si renderebbe necessario sospendere parzialmente o totalmente il servizio erogato con un danno per gli utenti di Cattolica e dei paesi limitrofi che

fruiscono del servizio. La sospensione provocherebbe inoltre danni economici all'Ente che si vedrebbe costretto a retribuire il personale addetto anche in assenza degli utenti.
Si ritiene pertanto che il personale a ciò addetto, anche in ragione delle specifiche professionalità richieste, sia relativo ad un servizio infungibile ed essenziale.

Servizi Cimiteriali

Operaio necroforo cat. B1

Motivazione

Per la gestione del Cimitero comunale è necessaria una figura professionale specifica considerata la complessità e particolarità del lavoro da svolgere.

Quindi in caso di mancata sostituzione si renderebbe necessario sospendere parzialmente o totalmente il servizio erogato con un danno per le famiglie dei defunti ospiti del Cimitero di Cattolica. La sospensione provocherebbe inoltre danni economici all'Ente che si vedrebbe costretto a retribuire il personale addetto anche in assenza degli utenti.

Si ritiene pertanto che il personale a ciò addetto, anche in ragione delle specifiche professionalità richieste, sia relativo ad un servizio infungibile ed essenziale.

Vista, inoltre, la deroga al limite del 20%, così come prevista dall'art. 21 comma 3 lettera b) della legge 5 maggio 2009 n.42, inerente alle assunzioni di Agenti di Polizia Municipale;

Ritenuto inoltre che, per quanto riguarda il personale amministrativo o esecutivo inserito nelle tipologie di servizi di cui sopra, debba essere preventivamente accertata l'impossibilità di provvedere mediante spostamento temporaneo di personale da altri uffici e ne dovrà essere dato atto negli atti di assunzione;

Visto l'art.14 comma 9 del D.L. n.78/2010, convertito in legge 122/2010, e la già citata deliberazione n° 46 delle sezioni riunite della Corte dei Conti si ritiene di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente secondo i seguenti criteri:

- a) il limite del 20% va calcolato in riferimento alla spesa, e non al numero, delle cessazioni dell'anno precedente;
- b) per quanto riguarda le cessazioni in corso d'anno di personale di ruolo, il 20% sarà calcolato sulla spesa del dipendente cessato con riferimento all'intero anno e non solamente sulla spesa effettivamente sostenuta, nell'ottica di un monitoraggio del contenimento della spesa del personale e dell'andamento occupazionale;
- c) qualora le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate saranno cumulate con quelle delle cessazioni relative agli anni successivi fino al raggiungimento dell'unità, ai sensi dell'art.9 comma 11 del D.L. n.78/2010;

Richiamati infine l'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 e l'articolo 7 del CCNL 1° aprile 1999;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) - di individuare, per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti tipologie di servizi e attività caratterizzate dalla somma urgenza o dallo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali e pertanto sottratte alle limitazioni delle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale fissate dall'articolo 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, come sostituito dall'articolo 14, comma 9 del D.L. 31 maggio 2010, n° 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivamente interpretato dalla Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n° 46 del 29 agosto 2011;

2) Di individuare tutte le attività e i servizi ritenuti infungibili ed essenziali ai sensi dell'art.21 comma 3 lettera b) della Legge 5 maggio 2009 n.42 e in maniera più dettagliata, considerate le caratteristiche del comune di Cattolica, le seguenti tipologie:

- Servizi Educativi
- Servizi demografici e statistici
- Servizi per interventi urgenti
- Servizio Farmacie Comunali
- Servizi cimiteriali
- Servizio di Polizia Municipale

3) - di dare atto che per quanto riguarda il personale amministrativo o esecutivo inserito nelle deroghe di cui sopra, dovrà essere preventivamente accertata l'impossibilità di provvedere mediante spostamento temporaneo di personale da altri uffici e ne dovrà essere dato atto negli atti di assunzione;

4) - di stabilire che, per le sopra riportate tipologie di servizi, comprese le assunzioni relative al servizio di Polizia Municipale., si potrà provvedere anche oltre il limite del 20% della spesa per cessazioni dell'anno precedente, ma sempre nel rispetto della limitazione alla spesa di personale vigente e in osservanza dei criteri sopra riportati;

5) - di dare atto che il responsabile del procedimento è la dirigente ai Servizi in staff al Segretario dott.ssa Giuseppina Massara

6) - di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e pertanto la relativa proposta non necessita del parere di regolarità contabile;

7) - di inviare copia della presente deliberazione ai soggetti sindacali, ai sensi dell'articolo 7 del CCNL 1° aprile 1999
Successivamente,

8) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

.....